



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D’Alia	Consigliere (relatore)
Carlo Efisio Marré Brunenghi	Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23839** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. **36758**, reso da **AREA S.R.L.** (02971560046), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Anna Todesco, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino n. 10/B, in qualità di agente contabile per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Fagnano Castello (CS) per l’esercizio 2018, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. Maurizio Zoppolato (cod. fisc.: ZPPMZP67L13F205S), con domicilio digitale eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.

Nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, letta la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D’Alia, uditi l’avv. Fabrizio Laudadio, per delega dell’avv. Maurizio Zoppolato, per l’agente contabile, e il P.M., S.P.G. dott. Pasquale Pedace, che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione di irregolarità n. 494/2023 del 29 novembre 2023, il

Magistrato designato, con riguardo al conto giudiziale meglio specificato in epigrafe, ha evidenziato che la documentazione giustificativa prodotta non potesse essere considerata idonea per un completo esame della gestione e, nel merito, ha, poi, prospettato e quantificato due alternative ipotesi di ammanco, considerato che nell'esercizio finanziario in esame non risultano riversamenti in favore dell'ente locale da parte dell'agente contabile. La prima ipotesi di ammanco sarebbe pari ad euro 4.732,00, quale risultato della deduzione della quota di competenza del concessionario risultante dal conto giudiziale, pari ad euro 8.876,50, dall'ammontare riscosso, pari ad euro 13.608,50. La seconda ipotesi di ammanco sarebbe pari ad euro 3.166,52, quale risultato della deduzione della quota di competenza del concessionario, risultante dallo schema di calcolo del compenso alla società di cui alla nota prot. n. 12172 del 16 maggio 2023, pari ad euro 10.441,98, dall'ammontare riscosso, pari ad euro 13.608,50.

2. Con decreto n. 485/2023 del 28 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione del giudizio l'udienza del 17 aprile 2024.

3. Con memoria del 27 marzo 2024 si è costituito in giudizio l'agente contabile, il quale, con riguardo ai rilievi di incompletezza della documentazione giustificativa del conto giudiziale, ha richiamato la propria p.e.c. del 27 aprile 2023, con la quale ha chiarito che il giornale di cassa è redatto esclusivamente per i pagamenti cartacei, i quali non sono di competenza del concessionario che non incassa con tale modalità. Il foglio excel in questione rappresenta, infatti, un documento fornito dal comune al Magistrato designato ma non costituisce il giornale di cassa di competenza dell'agente contabile, che nel caso in esame è sostituito dal gestionale che

fotografa i flussi in entrata e in uscita. Quanto alle contestazioni relative ai conti correnti, la società ha richiamato l'art. 11 del contratto di concessione, secondo cui il concessionario è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, in forza della quale i concessionari *«devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva»*, comunicando *«gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati [...] entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica»*. Con riguardo, poi, al presunto ammanco, ha confermato che le riscossioni riferibili all'anno in esame risultano pari a € 13.608,50 ed ha precisato che mentre le riscossioni sono immediate il rendicontato è invece governato dai tempi e dalle modalità di rendicontazione. Pertanto, il rendicontato, a fine esercizio 2018, è risultato pari a € 8.876,60. Con riguardo al fatturato, ha precisato che l'agente contabile trattiene e fattura al comune gli importi di sua competenza rispetto al rendicontato e non al riscosso, sicché, a fronte di un determinato incasso nel periodo di riferimento, il rendicontato è inferiore e su tale importo inferiore viene computato l'importo spettante al (e fatturato dal) agente contabile. Poiché la rendicontazione è effettuata a fine mese, i riversamenti e la fatturazione degli importi di competenza dell'agente contabile sono effettuati entro il decimo giorno del mese successivo (art. 5 del contratto di concessione). Ne deriva che il fatturato del 2018 è stato pari a € 10.441,98, mentre l'importo effettivo delle competenze di Area s.r.l. è risultato leggermente inferiore (€ 8.876,50). Il presunto ammanco di € 3.166,52 sarà

compensato nel 2019, una volta risolte le incertezze in ordine alle effettive

competenze spettanti all'agente contabile. Quest'ultimo ha, quindi, concluso

per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico.

4. All'udienza del 17 aprile 2024, le parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Con ordinanza n. 82/2024 del 17 aprile 2024, il Collegio ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato designato per un supplemento di istruttoria, consistente nell'esame del conto giudiziale relativo all'esercizio 2019 per la verifica degli importi "trascinati" dall'anno precedente, in ragione della loro esecuzione a fine dicembre (e, quindi, fatturati entro il 10 gennaio) nonché di quegli importi che, ancorché riversati mesi addietro, abbiano necessitato di una istruttoria da parte dell'agente contabile perché contenenti errori nella indicazione dei contribuenti o nella causale riportata.

6. Con relazione integrativa del 16 dicembre 2024, il Magistrato designato, a conclusione dell'ampia fase istruttoria, ha concluso che permangono alcune criticità del conto giudiziale, relative all'omesso invio della prova documentale dei versamenti a favore dell'ente, all'omesso invio della prova documentale del compenso percepito dal concessionario e alla circostanza che il conto giudiziale sarebbe stato reso secondo il principio di cassa e non di competenza d'esercizio, con la conseguente irregolarità dello stesso per la mancata iscrizione dei riversamenti, per l'importo di euro 1.823,23, eseguiti nell'esercizio 2019 ma di competenza dell'esercizio 2018, e per la mancata indicazione nel conto giudiziale dell'ammontare complessivo delle competenze spettanti all'agente contabile, pari ad euro 11.758,29, sebbene una parte delle stesse sia stata trattenuta da quest'ultimo nel 2019 anche se

di competenza della gestione 2018. Il Magistrato designato ha, quindi, concluso, stante la carenza documentale, per la impossibilità di accertare il pareggio del conto giudiziale.

7. Con memoria depositata il 27 gennaio 2025, l'agente contabile ha contestato le conclusioni del Magistrato designato. In particolare, ha sottolineato che il conto giudiziale è stato correttamente compilato secondo le previsioni dell'art. 616 del r.d. n. 827/1924, il quale, peraltro, non fa alcun riferimento al principio di competenza anziché a quello ordinario e generale di cassa. Nel caso in esame, il conto giudiziale è stato compilato in conformità alle previsioni del modello 21 richiamato dal TUEL, nel quale non è prevista la indicazione dei riversamenti relativi all'esercizio in corso eseguiti nell'esercizio successivo. Con riguardo, poi, all'asserita discordanza tra il compenso dichiarato dall'agente contabile e il compenso risultante dal conto giudiziale e all'omesso invio della prova documentale del compenso percepito, l'agente contabile ha dichiarato che il compenso percepito risulta dalle fatture emesse nel 2019 e relative all'esercizio 2018, come risulta dalla nota del 22 ottobre 2024 e dalla tabella *excel* allegata alla p.e.c.. In particolare, risulta dalla documentazione versata in atti che il concessionario ha trattenuto l'importo di euro 8.876,50 nel 2018 ed euro 2.908,79 nel 2019, in relazione all'esercizio 2018, per un totale di euro 11.785,29. L'agente contabile ha ulteriormente precisato che l'importo di euro 11.678,38 riguarda le fatture relative ai lotti dal n. 1 al n. 6 e l'importo di euro 106,91 riguarda gli importi versati direttamente alla Provincia a titolo di contributo provinciale. L'agente contabile, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta in tal senso, ha, inoltre, depositato la prova dei compensi percepiti consistente

nelle fatture emesse. Infine, ha depositato la prova degli avvenuti
riversamenti. L'agente contabile ha, quindi, concluso per la regolarità del
conto giudiziale ed il conseguente discarico.

8. Nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025, sia il difensore dell'agente
contabile che il P.M. hanno concluso per la regolarità del conto giudiziale e
per il conseguente discarico. La causa è stata, quindi, trattenuta in
decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. In considerazione dei chiarimenti forniti dall'agente contabile con gli scritti
difensivi e della documentazione ivi allegata, questo Collegio ritiene che il
conto giudiziale in esame possa essere dichiarato regolare con il conseguente
discarico dell'agente contabile. In particolare, non appare condivisibile
l'argomentazione del Magistrato designato in ordine all'asserita irregolarità
del conto giudiziale per la mancata iscrizione nel conto giudiziale 2018 dei
riversamenti eseguiti nel 2019 ancorché di competenza della gestione 2018
e per l'omessa iscrizione nel conto giudiziale 2018 dell'ammontare
complessivo delle competenze spettanti all'agente contabile, sebbene una
parte delle stesse sia stata trattenuta nel 2019 ancorché di competenza della
gestione 2018. E ciò non perché sia fondata l'affermazione della difesa
dell'agente contabile secondo la quale il conto giudiziale dell'agente della
riscossione sarebbe corretto perché compilato secondo il modello 21. E',
infatti, noto che *"Si appalesa chiaramente come il conto di cassa di cui al
modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni
dell'amministrazione, non consenta una puntuale e completa
rappresentazione contabile di tutte le attività di competenza dell'affidatario del*

servizio di riscossione dei crediti, anche quando questo non comprenda il recupero coattivo, ove peraltro le attività sul medesimo incombenti si estendano dall'affidamento di un "carico" e di una complessa serie di attività volte a provocare lo spontaneo adempimento dell'obbligo di pagamento." (cfr. tra le altre, Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022 del 20 maggio 2022; id. sez. giur. Veneto, sentenza n. 190/2022 del 31 maggio 2022) e che, pertanto, lo stesso deve essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del r.d. n. 827/1924. In forza di tali disposizioni, il conto dell'agente della riscossione deve contenere sia il conto di diritto che il conto di cassa e deve descrivere tutte le operazioni che vengono svolte nell'esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata e non anche operazioni contabili che sono state compiute nell'esercizio successivo. Sarebbe, peraltro, impossibile, senza violare il principio di annualità della gestione, contabilizzare nell'esercizio 2018 operazioni che, pur riferibili a tale gestione, sono state eseguite, per evidenti ragioni contrattuali e/o di gestione, nell'esercizio 2019. Pertanto, il rilievo di irregolarità sollevato dal Magistrato designato non appare condivisibile. Mette conto evidenziare, inoltre, che l'agente contabile ha fornito la documentazione richiesta dal Magistrato designato per provare i riversamenti effettuati in favore del Comune di Fagnano Castello e il compenso percepito per l'attività di riscossione relativa all'esercizio 2018. Risulta, infatti, depositata copia dei riversamenti eseguiti e delle fatture emesse dall'agente contabile per i compensi percepiti. Quest'ultimo ha, altresì chiarito, di avere percepito parte dei compensi nel 2018, per l'importo di euro 8.876,50, e parte nel 2019, per l'importo di euro 2.908,79. Ne deriva

che anche sotto questo profilo il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato regolare con il conseguente discarico dell'agente contabile.

10. Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c. le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale n. 36758 e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente contabile Area s.r.l..

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 14/03/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente